

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 dd. 09.10.1996

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 dd. 16.04.2007

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 dd. 31.03.2022

TITOLO I

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 1 - Diramazione degli avvisi di convocazione

La convocazione del Consiglio Comunale e la redazione dell'ordine del giorno è disposta dal Sindaco, cui compete pure la determinazione del giorno della seduta.

Detta convocazione avviene mediante avvisi scritti nelle lingue italiana e slovena, firmati dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco.

ART. 2 - Termini per la consegna degli avvisi di convocazione

L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai Consiglieri:

- almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione qualora il Consiglio comunale sia convocato in via ordinaria o la convocazione sia stata richiesta da almeno 1/5 dei Consiglieri in carica, con l'avvertimento che la richiesta medesima dovrà riferirsi ad argomenti demandati per legge o per statuto alla competenza del Consiglio comunale. In quest'ultimo caso il Sindaco provvederà alla convocazione del Consiglio entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta; .
- almeno 3 (tre) giorni prima per le convocazioni in via straordinaria.
- almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione, quando il Consiglio comunale risulti essere convocato in via d'urgenza.

ART. 3 - Contenuto degli avvisi di convocazione

L'avviso di convocazione deve contenere:

- l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della convocazione o delle convocazioni nel caso siano programmate più sedute, se trattasi di prima o seconda convocazione, ed inoltre la comunicazione se la convocazione è ordinaria, straordinaria, urgente o richiesta da un quinto dei Consiglieri in carica;
- l'elenco degli argomenti da trattare (ordine del giorno);
- la firma del Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, di chi ne fa le veci;
- la data.

ART. 4 - Luogo dell'adunanza

1. Il Consiglio comunale si riunisce di norma nella sala delle adunanze consiliari del Comune. Eccezionalmente e per giustificati motivi il Consiglio comunale può anche riunirsi in altra sede o in via telematica, previo adeguata pubblicità al pubblico.

2. Nel caso di riunione in via telematica si dispone che:

- sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, web conference;
- per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche, il Consiglio si avvalga di idonei metodi di lavoro collegiale e di strumenti tecnologici che garantiscano identificazione di tutti

i partecipanti l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati e delle informazioni e, ove prevista, della riservatezza;

3. Nel caso di riunione in via telematica si applicano i seguenti criteri di legittimità, di trasparenza e di tracciabilità delle riunioni collegiali:

- a. il Sindaco, i consiglieri, gli assessori e il Segretario comunale possono partecipare alla seduta del Consiglio comunale collegandosi in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune;
- b. qualora la seduta di Consiglio sia tenuta facendo ricorso alle predette modalità telematiche, la stessa sia considerata convenzionalmente svolta nella sede istituzionale del Comune
- c. il collegamento audio - video deve essere idoneo:
 - I. a garantire la possibilità di accertare l'identità dei componenti dell'organo collegiale che intervengono in videoconferenza;
 - II. a regolare lo svolgimento dell'adunanza, a constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - III. a consentire al Segretario comunale di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta del Consiglio Comunale;
 - IV. a consentire a tutti i componenti del Consiglio di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d. l'appello viene svolto dal Segretario in avvio di seduta, il quale accerta l'identità dei partecipanti;
- e. l'appello – se necessario – viene ripetuto ogni volta che l'organo affronta un nuovo oggetto iscritto all'ordine del giorno, per accertare continuità e qualità della connessione di tutti;
- f. la verbalizzazione della seduta dà conto delle modalità di effettuazione dei lavori del Consiglio comunale;
- g. ai componenti del Consiglio comunale viene garantita la preventiva comunicazione e conoscenza dei provvedimenti di competenza;
- h. i partecipanti si impegnano ad assicurare il rispetto delle prescritte condizioni di sicurezza dei dati e delle informazioni e, ove prevista, della riservatezza;

ART. 5 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare nel corso delle sedute del Consiglio comunale, è stabilito dal Sindaco, salvo il caso di convocazione straordinaria richiesta da un quinto dei Consiglieri in carica , nel qual caso l'indicazione degli argomenti da trattare è di loro specifica competenza e saranno inseriti nell'ordine del giorno dal Sindaco.
2. Il Consiglio comunale non può deliberare su questioni che non siano incluse nell'ordine del giorno.
3. Gli argomenti inclusi nell'ordine del giorno possono essere rinviati alla prima successiva seduta su richiesta del Sindaco, previa deliberazione, a maggioranza semplice dei votanti.
4. Il Sindaco può integrare l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, purchè tali integrazioni siano notificate ai Consiglieri e pubblicate all'Albo almeno 24 ore prima della riunione del Consiglio Comunale.

TITOLO II

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

ART. 6 - Iniziativa delle proposte

Le proposte di deliberazione che i singoli Assessori o Consiglieri avessero a dover ritenere opportune vanno presentate al Sindaco che, decide o meno la loro inclusione nell'avviso di convocazione del Consiglio comunale.

In caso di reiezione il Sindaco dovrà motivare, per iscritto, il diniego all'interessato.

ART. 7 - Deposito presso l'Ufficio Segreteria

1. Le proposte di deliberazione, corredate dai pareri di cui all'art. 53 della L. 142/1990 e della documentazione afferente le stesse, devono essere depositate presso l'Ufficio Segreteria almeno 24 (ventiquattro) ore prima della seduta.

ART. 8 - Emendamenti

1. Eventuali emendamenti alle proposte di deliberazione vanno presentati entro e non oltre le 24 (ventiquattro) ore antecedenti alla seduta.
2. Sugli emendamenti presentati vanno acquisiti i pareri di cui all'art. 53 della L. 142/1990.
3. Non sono ammissibili sub-emendamenti.

TITOLO III

ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLE SEDUTE

ART. 9 - Numero legale per la validità delle sedute

1. Per la validità delle riunioni del Consiglio comunale è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno metà dei Consiglieri eletti.
2. In eventuale seconda convocazione, per la validità della riunione, sarà invece sufficiente la presenza di almeno 4 (quattro) Consiglieri.

ART. 10 - Validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono valide se risultano approvate dalla maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui per la loro validità ed efficacia sia, secondo legge, richiesta una maggioranza qualificata.
2. I Consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente dal prender parte alle deliberazioni ai sensi di legge, non possono partecipare alla discussione e devono allontanarsi dalla sala consiliare.
3. Per le deliberazioni di nomina, per le quali rendesi, in legge, necessaria la presenza di rappresentanti della minoranza si procederà con il sistema del voto limitato; verranno eletti quelli che otterranno il maggior numero di voti, fermo restando che almeno un rappresentante deve essere eletto dalle file della minoranza consiliare.
4. Tale criterio varrà anche per la nomina dei rappresentanti della minoranza o anche se l'elezione sarà determinata con voto limitato.

ART. 11 - Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco. In caso di sua assenza o di impedimento la presidenza viene assunta dal Vice Sindaco.
2. Qualora il Vicesindaco non è consigliere comunale, la convocazione e la presidenza spetta al Consigliere anziano. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha conseguito il più alto numero di voti di preferenza.

TITOLO IV

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

ART. 12 - Apertura di seduta - Sospensione

1. Dopo aver fatto verificare tramite appello la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta, la quale inizia, di norma, con l'approvazione del verbale della seduta precedente, secondo le modalità previste dall'art. 38 del presente regolamento.
2. Dopo di che si inizia l'esame degli oggetti iscritti all'ordine del giorno seguendo la sequenza della loro elencazione, salvo diverso ordine approvato dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.
3. Il Presidente riferisce, se del caso, su fatti o notizie che possano interessare il Consiglio comunale.
4. Il Presidente può disporre, tutte le volte che ne ravvisi l'opportunità, la sospensione della seduta.
5. Il Consiglio comunale può inoltre deliberare la sospensione della seduta su richiesta dei gruppi consiliari o di uno o più Consiglieri.

ART. 13 - Rinvio della seduta

1. Se all'ora fissata dall'avviso di convocazione non risulti presente il numero legale, come previsto dall'art. 9, il Presidente, trascorsa mezz'ora, rinverrà la seduta ad altro giorno in seconda convocazione.

ART. 14 - Modalità delle discussioni

1. L'esame degli argomenti all'ordine del giorno dovrà seguire l'elencazione fissata nell'avviso di convocazione del Consiglio. Il Presidente relazionerà al Consiglio medesimo sul contenuto dei singoli punti all'ordine del giorno, o dando la parola ai relatori interessati e invitando poi i Consiglieri alla discussione.
2. Quando nessuno dei Consiglieri presenti avesse a prendere la parola, il Presidente dichiarerà chiusa la discussione disponendo, ai fini della decisione, la conseguente messa ai voti.

ART. 15 - Regole per la discussione delle proposte

1. Il Presidente del Consiglio comunale presiede la discussione e concede la facoltà di parlare ai singoli Consiglieri seguendo l'ordine delle richieste. Hanno, in ogni caso, la precedenza coloro che richiedono la parola per mozione d'ordine o per fatto personale.
2. Il Presidente mantiene l'ordine, fa osservare il regolamento, concede la facoltà di parlare, coordina e dirige l'ordinato svolgimento delle discussioni, può in ogni caso negare la prosecuzione di interventi contenenti frasi sconvenienti o comunque estranee agli argomenti in

discussione. Può richiamare all'ordine i Consiglieri che nel corso del loro intervento non si attengano rigorosamente all'oggetto della discussione ovvero non ottemperino alle sue esortazioni. Può togliere loro la parola dopo due richiami inutilmente rivolti ai medesimi.

3. Il Presidente mette ai voti le proposte sulle quali il Consiglio comunale è chiamato a deliberare e proclama l'esito delle votazioni.

ART. 16 - Interventi dei Consiglieri

1. Nessun Consigliere può parlare più di due volte sullo stesso argomento nella medesima seduta. Ogni intervento non può, di norma, superare i 15 minuti.
2. I consiglieri hanno diritto di parlare nella lingua italiana o in lingua slovena. A tale scopo viene assicurato un servizio di traduzione.

ART. 17 - Richiesta di intervento per fatto personale

1. Quando un Consigliere ritenga di essere stato offeso o che gli siano state attribuite opinioni o dichiarazioni diverse da quelle da lui effettivamente espresse, può chiedere la parola per fatto personale, precisando nel merito la propria posizione.

ART. 18 - Della mozione d'ordine

1. Ciascun Consigliere può presentare mozioni d'ordine facenti richiamo alla legge o al regolamento.
2. Sulla sua ammissibilità si pronuncia il Presidente.

ART. 19 - Della dichiarazione di voto

1. A discussione ultimata, il Presidente può concedere la parola ai Capigruppo o ai singoli Consiglieri che la richiedano per eventuali dichiarazioni di voto da rilasciare entro un limite non superiore ai cinque minuti.
2. terminate le dichiarazioni di voto il Presidente mette in votazione la proposta.
3. Una volta iniziate le operazioni di voto nessuno può prendere la parola.

TITOLO V

COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

ART. 20 - Comunicazioni e commemorazioni

1. Il Presidente può in ogni momento della seduta e senza preventiva iscrizione all'ordine del giorno fornire al Consiglio delle comunicazioni, che non danno luogo a discussione né a votazioni.
2. Dal canto loro i Consiglieri hanno facoltà di prendere la parola per commemorazioni di eventi, di persone o di date di particolare rilievo e significato per il Comune. A tale scopo, prima dell'inizio dei lavori, viene sottoposta la richiesta di commemorazione al Presidente che, dopo la lettura dei verbali dà loro la parola.

ART. 21 - Delle interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano la vita o aspetti socio-economici e culturali della collettività

ART. 22 - Delle interrogazioni

1. L'interrogazione consiste in una richiesta tendente ad appurare la veridicità di una data circostanza, l'ufficialità ovvero la conoscenza da parte del Sindaco e della Giunta di un fatto, l'esattezza di tali circostanze, e se la Giunta o il Sindaco intendano adottare o abbiano già adottato, al riguardo, appropriate determinazioni.
2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto alla Segreteria; salvo diversa richiesta ai sensi del successivo comma 3, esse sono poste, secondo la data di presentazione, nell'ordine del giorno dei lavori della prima seduta utile e non ancora indetta.
3. Nel presentare un'interrogazione il Consigliere deve dichiarare se intende avere risposta in aula ovvero scritta. I Consiglieri possono presentare interrogazioni orali direttamente in Consiglio durante lo svolgimento dell'apposito punto dell'ordine del giorno.
4. Il Sindaco, o un Assessore da questi delegato caso per caso, risponde alle interrogazioni entro 30 giorni dalla loro presentazione, tranne il caso di presentazione orale per le quali il Sindaco o un Assessore può, se lo ritiene, fornire immediatamente risposta orale. Fa fede la data del protocollo di ricevimento.
5. Qualora il Sindaco non ritenga di dare una risposta nel limite di tempo di cui al comma precedente dovrà porre l'interrogazione all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva.
6. Il Presidente dà lettura delle interrogazioni secondo l'ordine di trattazione previsto dall'avviso di convocazione.
7. Le risposte del Sindaco e degli Assessori su ciascuna interrogazione possono dar luogo a replica dell'interrogante il quale può dichiarare se si ritiene o meno soddisfatto della risposta ricevuta.
8. Le interrogazioni non possono essere oggetto di discussione.

ART. 23 - Delle interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco allo scopo di conoscere motivi e intendimenti adottati in attuazione di determinate iniziative e/o provvedimenti.
2. Le interpellanze sono presentate per iscritto alla Segreteria ed iscritte nell'ordine del giorno del successivo Consiglio comunale, per il quale non sia stato ancora inviato l'avviso di convocazione.
3. L'interpellante o uno dei firmatari, ha la facoltà di illustrare il contenuto della propria interpellanza.
4. La risposta del Sindaco può dar luogo ad una replica da parte dell'interpellante.
5. Qualora l'interpellante non si ritenga soddisfatto della risposta data, può presentare nel merito una mozione.

ART. 24 - Delle mozioni

1. La mozione consiste in una proposta e può riguardare l'operato del Sindaco o della Giunta, mediante una discussione su un argomento di particolare interesse per il Comune al fine di pervenire ad un voto del Consiglio comunale.
2. Essa è presentata per iscritto all'Ufficio Segreteria, deve essere motivata e concludersi con una proposta.
3. Essa viene inserita per l'esame da parte del Consiglio comunale nell'ordine del giorno di una seduta immediatamente successiva e per la quale non sia ancora stato inviato avviso di convocazione.
4. L'illustrazione delle singole mozioni dovrà venir svolta da chi o da coloro che le hanno presentate.
5. Più mozioni relative ad oggetti simili o collegati possono essere trattate in una sola discussione.

ART. 25 - Rigetto delle interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. Le interrogazioni, le interpellanze o le mozioni, redatte in modo non sufficientemente chiaro o in modo scorretto e sconveniente, se non anche contrarie alle norme di legge, non sono oggetto di considerazione e sono respinte dal Presidente con atto motivato.

TITOLO VI

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

ART. 26 - Deroghe alla pubblicità delle sedute consiliari

1. Di regola le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche salvo i casi di:
 - a. Seduta segreta di pieno diritto cioè quando il Consiglio debba deliberare su questioni particolari, motivate con espressioni di giudizio, da valutazioni ed apprezzamenti sulle persone, per loro meriti o demeriti, per la loro condotta morale e civile, la loro situazione economica ovvero con riferimento a casi di punizione o licenziamento.
In tal caso il pubblico non potrà essere presente nell'aula consiliare.
 - b. Seduta segreta per dichiarazione del Consiglio comunale, che avrà luogo quando per ragioni di moralità di riservatezza, di ordine pubblico, o di pubblico interesse pur anche non riferentisi a persone, il Consiglio comunale ritenga opportuno di dover discutere e deliberare senza la presenza del pubblico.
2. La circostanza della seduta segreta deve essere fatta constare espressamente nel verbale.

ART. 27 - Presenze nelle sedute segrete

1. Alle sedute segrete possono assistere soltanto i Consiglieri e gli Assessori comunali, il Segretario comunale e l'interprete.

ART. 28 - Ordinamento svolgimento delle sedute pubbliche

1. Nelle sedute pubbliche le persone che assistono nell'apposito settore dell'aula debbono mantenere un contegno corretto e civile. In caso contrario il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare l'espulsione dall'aula di chiunque sia causa di disordine, o di fatti che comportino, secondo legge, conseguenti provvedimenti di natura penale.
2. Quando tutto o la maggior parte del pubblico disturbi la regolarità delle sedute, il Presidente può disporre lo sgombero dell'aula.

TITOLO VII

OPERAZIONI DI VOTAZIONE

ART. 29 - Sistemi di votazione

1. Le votazioni non potranno essere ritenute valide qualora non risulti essere presente in aula il numero legale dei Consiglieri
2. Le votazioni saranno determinate in modo palese per alzata di mano. Il ricorso alle votazioni per scrutinio segreto potrà avvenire solamente per deliberazioni concernenti la nomina od elezione di persone, ciò sempre che la legge o lo Statuto non dispongano diversamente.

ART. 30 - Priorità nelle votazioni

1. Le operazioni di voto seguono il seguente ordine:
 - a. innanzitutto vanno votate le questioni pregiudiziali;
 - b. successivamente si votano gli eventuali emendamenti alla proposta;
 - c. da ultimo viene messa ai voti la proposta,

ART. 31 - Votazione segreta

1. Per la votazione segreta va seguito il sistema delle schede.
2. In ogni caso il numero delle schede deposte nell'urna deve corrispondere al numero dei votanti.
3. Prima della votazione il Presidente nomina 3 scrutatori scelti a sua discrezione tra i Consiglieri presenti, garantendo, in quanto possibile, la rappresentanza delle minoranze.
4. In caso di contestazione, ovvero di annullamento delle schede, queste debbono essere vidimate dal Presidente, da almeno uno dei 3 scrutatori e dal Segretario.
5. La circostanza dell'esecuzione della votazione segreta e le modalità della medesima devono risultare espressamente dal verbale e non precludere ai Consiglieri la possibilità di fare dichiarazioni di voto.

ART. 32 - Sistemi particolari di votazione: voto limitato

1. Qualora il Consiglio comunale debba procedere alla nomina di componenti in Commissioni varie, ovvero di propri rappresentanti in seno ad aziende, istituti o Enti di cui il Comune è parte o che dipendano da esso, al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze, se previsto, si segue il sistema del voto limitato, salvo che la legge o lo Statuto non prevedano diversamente.
2. A tal fine ciascun Consigliere deve scrivere nella scheda un solo nome e, qualora nessun Consigliere della minoranza raggiunga il quorum di voti prescritto, risulta eletto, in luogo dell'ultimo eletto della maggioranza, il Consigliere della minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra quelli proposti dalle minoranze.

TITOLO VIII

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA VOTAZIONE

ART. 33 - Scrutinio e proclamazione del risultato della votazione

1. terminate le operazioni di voto, il Presidente, con l'assistenza di 3 scrutatori, fatta la verifica proclama l'esito.
2. Il Presidente e gli scrutatori, con l'assistenza del Segretario, prendono nota del voto espresso dai Consiglieri con votazione segreta e si pronunciano sulla loro validità, ciò sempre che in caso di contestazione non intervengano ulteriori e diverse decisioni da parte del Consiglio.
3. Dopo di che il Presidente procede alla proclamazione dell'esito della votazione.

ART. 34 - Parità di voti e votazioni inefficaci

1. Qualora, in esito alla votazione, una proposta risulti con parità di voti, ovvero la medesima non abbia raggiunto il quorum necessario, la relativa votazione ha da doversi considerare inefficace.
2. La ripetizione della votazione può essere disposta nei casi di errata comprensione della proposta in votazione oppure nei casi in cui, per errore riconosciuto dagli stessi Consiglieri, il voto espresso sia difforme da quello di cui alla precedente dichiarazione di voto.

TITOLO IX

VERBALI DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 35 - Redazione e contenuto del verbale

1. Il verbale viene compilato dal Segretario comunale e viene redatto in lingua italiana e slovena.
2. In esso devono essere contenute le parti più importanti trattate dal Consiglio comunale ed i nomi dei Consiglieri intervenuti nella discussione ed inoltre riportate l'indicazione dei voti favorevoli e dei voti contrari e delle astensioni motivate.
3. Se presentate in forma scritta, le dichiarazioni dei Consiglieri dovranno risultare trascritte nel verbale, su richiesta esplicita dei consiglieri stessi.

ART. 36 - Firma del verbale

1. I verbali delle adunanze consiliari sono firmati dal Presidente e dal Segretario comunale, dopo l'approvazione da parte del Consiglio comunale.
2. La firma del Segretario comunale attesta l'autenticità e l'esattezza del verbale, salve le rettificazioni che potranno esservi apportate in sede di approvazione dello stesso nella successiva seduta del Consiglio.

ART. 37 - Registrazione delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono, di norma, registrate su supporto magnetico.
2. I nastri sono conservati per almeno un anno dall'approvazione dei verbali da parte del Consiglio.
3. Non si può procedere alla registrazione delle sedute segrete.

ART. 38 - Deposito, rettifiche ed approvazione del verbale

1. Il verbale depositato presso l'Ufficio di Segreteria dovrà essere fatto pervenire ai Consiglieri, almeno due giorni prima della successiva convocazione in forma cartacea o tramite sistema informatico.
2. Il Presidente chiede ai consiglieri se vi siano osservazioni in merito. Qualora nessuno prenda la parola, il verbale si intende approvato all'unanimità.
3. I consiglieri possono proporre rettificazioni al verbale per iscritto, con l'esatta indicazione di quanto intendono inserire, cancellare od integrare, oppure oralmente in aula.
4. Le proposte di rettifica si intendono approvate qualora non vi siano specifici interventi in merito.
5. In caso di opposizione alla stessa, sentito il Segretario comunale, fa fede la registrazione magnetica.
6. Gli originali dei verbali, una volta approvati, sono depositati in archivio a cura del Segretario comunale.
7. Il Segretario comunale, se richiesto, provvede al rilascio di copie o di estratti.

TITOLO X

LE COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 39 - Costituzione di Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee o speciali per acquisire pareri su tutte le materie e ogniqualvolta lo ritenga opportuno. Le Commissioni sono composte da un numero dispari di Consiglieri, presiedute dal Sindaco o da un suo delegato e vengono elette con voto limitato, garantendo la presenza della minoranza. Nell'atto costitutivo della Commissione dovranno risultare determinate le competenze, i poteri e la disciplina.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 40 - Disposizioni transitorie e finali

1. L'entrata in vigore di leggi statali o regionali rivolte a modificare delle norme in questa specifica materia, comporterà di conseguenza l'adeguamento delle disposizioni di questo Regolamento.
2. Per quant'altro non espressamente indicato si fa riferimento alle vigenti norme di Legge e allo Statuto comunale in vigore.